

Messaggio municipale 17/2020

Modifica del Regolamento concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile

Signora Presidente e Consiglieri comunali,

in data 14 settembre 2020 il vostro consesso ha accolto la mozione del 14 ottobre 2019 del gruppo politico L'Altra Cadenazzo, quale prima firmataria la Consigliera comunale Tiziana Jonas, con la quale si richiede l'introduzione di un incentivo per la sostituzione di impianti di riscaldamento a vettore fossile e un incentivo per la sostituzione di veicoli a energia fossile.

Proposte di modifica del Regolamento

Il Municipio, tenuto conto degli intenti della mozione e del rapporto della Commissione delle petizioni del 6 luglio 2020, sottopone la seguente proposta di modifica del Regolamento concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile.

I nuovi incentivi e gli importi vengono aggiunti a quelli già in vigore in base al Regolamento del 1° gennaio 2020.

Art. 7 – Incentivi promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto

...omissis..

2. Contributo per la sostituzione di impianti di riscaldamento a vettore fossile

Il contributo è concesso per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a vettore fossile con un impianto di riscaldamento ad energia rinnovabile per immobili ubicati su territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.

Commento:

Viene inserito l'incentivo per il contributo per la sostituzione di impianti di riscaldamento a vettore fossile. Il contributo viene erogato per immobili ubicati su territorio del Comune di Cadenazzo.

Art. 8 – Incentivi promozione mobilità sostenibile

...omissis..

4. Acquisto di nuove autovetture e/o motoveicoli a propulsione elettrica o ibrida in sostituzione di autovetture e/o motoveicoli a energia fossile

L'incentivo è concesso per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici o ibridi, in sostituzione di veicoli a energia fossile. Le prescrizioni minime dei veicoli, per beneficiare del sussidio, saranno stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

È concesso, ad ogni richiedente, un contributo ogni 10 anni.

L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti o incentivi da parte di terzi.

Per chi acquista il veicolo in leasing l'incentivo è calcolato sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti o incentivi da parte di terzi.

5. Acquisto di stazioni di ricarica private per auto elettriche

L'incentivo è concesso per l'installazione di stazioni di ricarica privata a domicilio del richiedente.

È concesso, ad ogni richiedente, un contributo ogni 5 anni.

Commento:

Al capoverso 4 viene inserito l'incentivo per la sostituzione di autovetture e/o motoveicoli a vettore fossile con nuovi veicoli elettrici o ibridi. Il contributo viene concesso, per ogni richiedente, ogni 10 anni. Per quanto concerne le prescrizioni tecniche, visto il continuo evolversi della tecnica per tale tipologia di veicoli, viene lasciata la competenza di stabilire le stesse al Municipio.

Al capoverso 5 viene inserito l'incentivo per l'installazione di stazioni di ricarica private per auto elettriche. Tale incentivo è concesso al richiedente ogni 5 anni e unicamente al domicilio del richiedente.

Art. 9 – Importi degli incentivi

...omissis..

6. Contributo per la sostituzione di impianti di riscaldamento a vettore fossile con un impianto ad energia rinnovabile
Il contributo è stabilito dal 5% al 20% del costo di sostituzione, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'000.00. La somma annua disponibile è di CHF 10'000.00.
7. Acquisto di nuove autovetture e/o motoveicoli a propulsione elettrica o ibrida in sostituzione di autovetture a energia fossile
Il contributo per singoli veicoli elettrici o ibridi è stabilito dal 5% al 10% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00. La somma annua disponibile è di CHF 10'000.00.
8. Acquisto di stazioni di ricarica private per auto elettriche
Il contributo per singola stazione di ricarica privata per auto elettriche è stabilito dal 25% al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 200.00. La somma annua disponibile è di CHF 2'000.00.

Commento

Nel presente articolo vengono stabiliti gli importi dei nuovi contributi di cui all'art. 7 e 8.

I contributi sono stati fissati tra un minimo e un massimo in modo da potersi adeguare alle modifiche future dei prezzi d'acquisto, ritenuto sempre e comunque un limite massimo che vada ogni anno a coprire lo stesso numero di sussidi.

Capoverso 6:

Viene considerato un contributo con una forchetta tra il 5% e il 20% del costo, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'000.00. La somma annua disponibile sussidia una decina di nuovi impianti all'anno.

Capoverso 7:

Viene considerato un contributo con una forchetta tra il 5% e il 10% del prezzo di acquisto, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'000.00. La somma annua disponibile sussidia una decina di nuovi veicoli all'anno.

Capoverso 8:

Viene considerato un contributo con una forchetta tra il 25% e il 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un contributo massimo di CHF 200.00. La somma annua disponibile sussidia una decina di stazioni di ricarica private.

Ordinanza municipale di applicazione

Il Municipio, dopo la crescita in giudicato delle modifiche al Regolamento, procederà alla modifica dell'ordinanza municipale di applicazione.

In particolar modo verranno inserite le prescrizioni minime per beneficiare del sussidio per la sostituzione di autoveicoli a energia fossile con nuovi veicoli elettrici o ibridi, così come le percentuali per i nuovi contributi.

Le percentuali applicate inizialmente saranno le minime previste dall'articolo 9 che, con i costi medi di mercato oggi raggiungono l'importo massimo del contributo.

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

1. È approvata la modifica dell'art. 7, con l'aggiunta del nuovo capoverso 2 e la modifica dell'art. 9, con l'aggiunta del nuovo capoverso 6;
2. È approvata la modifica dell'art. 8, con l'aggiunta del nuovo capoverso 4 e la modifica dell'art. 9, con l'aggiunta del nuovo capoverso 7;
3. È approvata la modifica dell'art. 8, con l'aggiunta del nuovo capoverso 5 e la modifica dell'art. 9, con l'aggiunta del nuovo capoverso 8.
4. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO
Marco Bertoli



IL SEGRETARIO
Moreno Mocettini

Allegati:

Regolamento concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile (con indicazione delle modifiche)

Ordinanza municipale incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile (con indicazione delle modifiche)

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Caccia Arnaldo



Comune di
Cadenazzo

**Regolamento
concernente incentivi per l'efficienza
energetica, l'impiego di energie rinnovabili o
alternative e la mobilità sostenibile**

Art. 1 – Base legale:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale.

Art. 2 - Scopo

Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 3 - Beneficiari

1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.
2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto, sono destinati ai proprietari o inquilini di immobili, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.
3. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune di Cadenazzo.

Art. 4 - Autorità competenti

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che può delegare ai servizi dell'amministrazione.

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione di enti e specialisti esterni.

In particolare è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite ordinanza di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi o contributi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento.

Art. 5 - Procedura

Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio.

Il Municipio può richiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria e fissare delle condizioni per l'ottenimento dell'incentivo.

In caso di mancata osservazione delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti.

Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di impianti o di misure comunque obbligatori a norma di legge.

Art. 6 – Incentivi promozione dell'efficienza energetica

Il Municipio eroga incentivi per la promozione dell'efficienza energetica degli immobili ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.

1. Contributo certificazione CECE e CECE Plus (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici):

Il contributo CECE Plus viene versato unicamente se entro 36 mesi dall'ottenimento della certificazione viene eseguito almeno uno dei lavori di risanamento posti come necessari; l'avente diritto deve documentare di aver eseguito i necessari lavori di risanamento presentando i relativi giustificativi. È riservata la facoltà al Municipio di richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per decidere l'erogazione del contributo.

Il contributo per singolo immobile è concesso ogni 5 anni.

Art. 7 – Incentivi promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto

Il Municipio eroga incentivi per la promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie alternative il cui impatto ambientale è ridotto.

1. Contributo acquisto benzina alchilata:

Il contributo è concesso per l'acquisto di benzina alchilata per l'utilizzo di apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4 tempi.

È concesso un unico contributo annuo per economia domestica.

2. Contributo per la sostituzione di impianti di riscaldamento a vettore fossile

Il contributo è concesso per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a vettore fossile con un impianto di riscaldamento ad energia rinnovabile per immobili ubicati su territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo.

Art. 8 – Incentivi promozione mobilità sostenibile

Il Municipio eroga incentivi per la promozione della mobilità sostenibile.

Gli incentivi finanziari sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune.

1. Abbonamenti per trasporto pubblico:

L'incentivo è concesso per l'acquisto di abbonamenti annuali nominativi per il trasporto pubblico (2. classe), emessi da FFS, Autopostale Ticino e Moesano, Comunità tariffale Arcobaleno, e aziende di trasporto pubblico riconosciute a livello cantonale.

È concesso un unico contributo annuo per richiedente.

2. Acquisto di nuove biciclette elettriche:

L'incentivo è concesso per l'acquisto di nuove biciclette elettriche. Le prescrizioni minime della bicicletta, per beneficiare del sussidio, saranno stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

È concesso, ad ogni richiedente, un contributo ogni 5 anni.

3. Carte giornaliere FFS:

Il Municipio può mettere a disposizione delle carte giornaliere per Comuni emesse da FFS.

4. Acquisto di nuove autovetture e/o motoveicoli a propulsione elettrica o ibrida in sostituzione di autovetture e/o motoveicoli a energia fossile

L'incentivo è concesso per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici o ibridi, in sostituzione di veicoli a energia fossile. Le prescrizioni minime dei veicoli, per beneficiare del sussidio, saranno stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

È concesso, ad ogni richiedente, un contributo ogni 10 anni.

L'incentivo è calcolato sulla base dell'effettivo prezzo di acquisto (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti o incentivi da parte di terzi.

Per chi acquista il veicolo in leasing l'incentivo è calcolato sulla base del prezzo di listino (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti o incentivi da parte di terzi.

5. Acquisto di stazioni di ricarica private per veicoli elettrici

L'incentivo è concesso per l'installazione di stazioni di ricarica privata a domicilio del richiedente.

È concesso, ad ogni richiedente, un contributo ogni 5 anni.

Art. 9 – Importi degli incentivi

Il Municipio può erogare incentivi nei seguenti ambiti:

1. Certificazione e analisi energetiche:

Il contributo per singolo immobile è stabilito dal 20% al 40% del costo della certificazione CECE e dal 40% al 60% del costo della certificazione CECE Plus; la somma annua disponibile è di CHF 7'500.00.

2. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici:
Il contributo per singolo abbonamento è stabilito dal 10% al 25% del prezzo di acquisto.
3. Acquisto di nuove biciclette elettriche:
Il contributo per singola bicicletta elettrica è stabilito dal 15% al 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 500.00. La somma annua disponibile è di CHF 5'000.00.
4. Carte giornaliera per Comuni FFS
Il costo di una carta giornaliera è stabilito da CHF 35.00 a CHF 60.00.
5. Acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardinaggio a 2 e 4 tempi:
Il contributo per l'acquisto è stabilito dal 40% al 60% del prezzo di acquisto al litro, ritenuto un quantitativo massimo di 20 litri/nucleo familiare. La somma annua disponibile è di CHF 5'000.00.
6. Contributo per la sostituzione di impianti di riscaldamento a vettore fossile con un impianto ad energia rinnovabile
Il contributo è stabilito dal 5% al 20% del costo di sostituzione, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'000.00. La somma annua disponibile è di CHF 10'000.00.
7. Acquisto di nuove autovetture e/o motoveicoli a propulsione elettrica o ibrida in sostituzione di autovetture a energia fossile
Il contributo per singoli veicoli elettrici o ibridi è stabilito dal 5% al 10% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00. La somma annua disponibile è di CHF 10'000.00.
8. Acquisto di stazioni di ricarica private per veicoli elettrici
Il contributo per singola stazione di ricarica privata per auto elettriche è stabilito dal 25% al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di CHF 200.00. La somma annua disponibile è di CHF 2'000.00.

Art. 10 – Sospensione o annullamento degli incentivi

Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, l'erogazione dell'incentivo viene sospesa.

Art. 11 – Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni di Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Art. 12 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale concernente il sussidio benzina alchilata del 29 gennaio 2007 e il Regolamento comunale concernente il contributo ai costi della certificazione CECE (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici) del 12 ottobre 2010 ed è abrogata ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, riservata l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, il 1° gennaio 2020.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 2 settembre 2019

il sindaco	il segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il 14 ottobre 2019

il presidente	il segretario
Marini Samir	Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 9 dicembre 2019
il caposezione
Marzio Della Santa

Modifica art. 7, 8 e 9
Approvato dal Municipio il xxx
Approvato dal Consiglio comunale il xxx
Approvato dalla Sezione enti locali il xxx



Ordinanza municipale

Incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile

Il Municipio

visti:

- il Regolamento comunale concernente incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile,
- l'art. 192 della Legge organica comunale,

ordina

Art. 1 – Fissazione incentivi

- Il contributo ai costi della certificazione CECE è fissato nella misura del 30% del costo della certificazione per singolo immobile.
- Il contributo ai costi della certificazione CECE Plus è fissato nella misura del 50% del costo della certificazione per singolo immobile.
- Il contributo acquisto di abbonamenti annuali nominativi per il trasporto pubblico è fissato in ragione del 10% del prezzo di acquisto netto per la 2° classe.
- Il contributo acquisto di nuove biciclette elettriche è fissato in ragione del 20% del prezzo di acquisto netto.
- Il contributo acquisto benzina alchilata è fissato in ragione del 50% del prezzo di acquisto netto al litro.
- Il prezzo delle carte giornaliere per Comuni FFS è fissato in CHF 35.00 per cittadini domiciliati nel Comune. Per i non domiciliati il prezzo è fissato in CHF 50.00.
- Il contributo per la sostituzione di impianti di riscaldamento a vettore fossile è fissato in ragione del 5% del prezzo di acquisto netto.**
- Il contributo per la sostituzione di autovetture e/o motoveicoli a energia fossile è fissato in ragione del 5% del prezzo di acquisto netto.**
- Il contributo per l'acquisto di stazioni di ricarica private per auto elettriche è fissato in ragione del 25% del prezzo di acquisto netto.**

Art. 2 – Modalità richiesta contributi

Le richieste di cui all'art. 1, lettere a., b., c., d., f., **g., h. e i.** della presente ordinanza municipale devono essere trasmesse al Municipio per il tramite degli appositi formulari ottenibili presso lo sportello della Cancelleria comunale o reperibili sul sito internet comunale.

Le richieste devono essere corredate dai documenti giustificativi richiesti.

Art. 3 – Prescrizioni minime per il contributo acquisto biciclette elettriche

Le biciclette elettriche devono disporre di una garanzia di 24 mesi e la presenza di una assistenza tecnica in Ticino.

Art. 4 – Prescrizioni minime per il contributo acquisto di autovetture e/o motoveicoli a propulsione elettrica o ibrida
Le autovetture /o i motoveicoli devono disporre di una garanzia di 24 mesi e la presenza di una assistenza tecnica in Ticino.

Le emissioni massime di CO² devono essere pari a 95g/km e i veicoli devono appartenere alle classi di efficienza energetica A o B.

Art. 5 – Modalità prenotazione carte giornaliere per Comuni FFS

La carta giornaliera è un titolo di trasporto al portatore che può essere utilizzato da una persona e dà diritto durante il giorno di validità a un numero illimitato di viaggi sui percorsi del raggio di validità generale, secondo le disposizioni tariffali delle FFS, comprendente anche le reti locali di molte città svizzere.

La carta giornaliera può essere prenotata presso gli sportelli della Cancelleria comunale o per mezzo dell'apposita pagina web del sito internet comunale. Per i non domiciliati la prenotazione può avvenire unicamente 7 giorni prima della data di utilizzo.

Le carte giornaliere prenotate devono essere ritirate, presso lo sportello della Cancelleria comunale negli orari di apertura, entro una settimana dalla prenotazione.

Non sono concessi né rimborsi né scambi in caso di mancato utilizzo. È permesso l'annullamento della prenotazione unicamente entro il termine di 7 giorni prima della data di utilizzo.

In caso di mancato ritiro della carta prenotata, il richiedente resta debitore dell'importo dovuto. L'utente è responsabile di un uso appropriato della carta giornaliera FFS. È vietato l'acquisto di carte giornaliere con lo scopo di rivenderle.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni e, tenuto conto delle ferie giudiziarie, dal 20 dicembre 2019 al 3 febbraio 2020.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Marco Bertoli

Moreno Mocettini